



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 26/02/2024

ORIGINALE

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA - MODIFICA.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 20:45 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, si è riunito in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono intervenuti i signori:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
SPINA ALDO	x		GRANDI SIMONE	x	
ALFIERI GIULIA	x		CAMPANA ANNA	x	
PETA SALVATORE	x		AZZOLINI TIZIANA	x	
MAESTRI EUGENIO	x		VAROLI UMBERTO	x	
TEDESCHI ANNA	x		MANNIELLO MARCO		x
VIGNALI NORBERTO	x		VENTURINI MARIA PAOLA	x	
MARIANI PIETRO	x				

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Nomina scrutatori i Consiglieri:=====

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Renata Greco in qualità di Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Pietro Mariani nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 26/02/2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Pietro Mariani cede la parola al Sindaco Aldo Spina che illustra l'argomento ricordando che nell'anno 2022 si è già istituita la tariffa corrispettiva e successivamente nell'anno 2023 il regolamento.

DATO ATTO che, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda al file audio allegato alla presente delibera pubblicato sul sito internet del Comune;

VISTO l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) e, in particolare:

- il comma 639, che definisce la TARI come il tributo, a carico dell'utilizzatore di immobili, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 667, che testualmente dispone che *«con Regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea»;*
- il comma 668, ove si prevede che *«I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani»;*

RICORDATO che:

- con l'entrata in vigore della L.R. Emilia Romagna 23/2011, in sostituzione delle sopresse Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, è stata costituita ATERSIR, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ATERSIR:



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 26/02/2024

- è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/06/2008 n. 10, ha recepito gli atti amministrativi posti in essere dalle AATO e la responsabilità nel portarli ad esecuzione fino alla sostituzione con corrispondenti atti propri;
- esercita in forma associata le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- individua i bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all'utenza e dei relativi regolamenti;
- con Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 68 del 27/09/2017 sono stati approvati gli atti di gara (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 198 del 14/10/2017) per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel bacino territoriale di Parma, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 164, D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto per la gestione dei rifiuti da parte di Iren Ambiente S.p.A. è rimasto vigente in regime di salvaguardia fino alla data odierna, nelle more del perfezionamento del nuovo affidamento da parte di ATERSIR, al fine di garantire la continuità di servizio;
- con determinazione dirigenziale n. 101 del 01/06/2021, ATERSIR ha provveduto all'aggiudicazione a favore di Iren Ambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 196 del 16/09/2021, ATERSIR ha dichiarato l'intervenuta efficacia della suddetta aggiudicazione;
- terminata la procedura di gara, ATERSIR ha dato notizia che entro il 31 dicembre 2022 intende procedere alla sottoscrizione e stipula del contratto di servizio di gestione dei rifiuti urbani con Iren Ambiente S.p.A., con decorrenza dell'affidamento al 1° gennaio 2023;
- sulla base di quanto previsto all'interno del disciplinare tecnico art 56, allegato al nuovo contratto di servizio della gara di concessione, i vari comuni del bacino territoriale di Parma possono deliberare l'applicazione della tariffa di natura corrispettiva ex art 1 comma 668 della Legge 147/2013;
- la stipula del contratto di servizio di gestione dei rifiuti urbani fra Iren Ambiente S.p.A. ed Atersir, con decorrenza dell'affidamento dal 1° gennaio 2023 è stato sottoscritto in data 28/12/2022;

CONSIDERATO che con l'efficacia ed il perfezionamento dell'affidamento del contratto di servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte di ATERSIR, viene meno il presupposto previsto dall'art. 1, comma 691, della legge 147/2013 per avvalersi del gestore anche per le attività di accertamento e di riscossione del tributo;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 19/12/2022 è stato approvato il passaggio a far data dal 01/01/2023 al regime di prelievo tariffario di natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, nell'ottica di un prelievo più equo e progressivamente sempre più correlato all'effettiva quantità e qualità dei rifiuti prodotti;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 17/04/2023 con la quale si approvava il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 26/02/2024

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies del suddetto decreto che prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della Tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare al Regolamento in vigore le seguenti modifiche proposte dal Gestore:

Articolo 12 TARIFFA GIORNALIERA

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorni di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale calcolata con il metodo normalizzato DPR 158/99 (senza l'applicazione della % di sconto della quota variabile per la misurazione puntuale) rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

Articolo 18 APETTI COMUNI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

4. Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile non misurata, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione e non agiscono sull'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato

4. Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, operano sulla quota variabile non misurata. Quindi vengono calcolate sull'importo della stessa quota senza considerare l'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato, così come sull'addebito dei sacchi/card adibiti, nelle zone previste, alla raccolta della frazione indifferenziata.

Articolo 27 SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore in qualità di soggetto affidatario della gestione del servizio e della riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione tranne per le sanzioni conseguenti alla violazione del Regolamento TcP che attengano agli omessi o tardivi versamenti, alle infedeltà dichiarative riguardanti le basi imponibili, all'omessa dichiarazione di aree o locali assoggettabili, che sono irrogate direttamente dal Funzionario responsabile della tariffa nominato dal gestore nell'atto di accertamento esecutivo, di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso secondo le modalità di legge, con il quale si procede al recupero della tariffa



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 26/02/2024

non versata, con gli oneri aggiuntivi eventualmente previsti dalla legge e dal contratto di servizio applicabile.

DATO ATTO che trattandosi di Regolamento applicativo di tariffe di natura corrispettiva patrimoniale incassate dal gestore del servizio stesso e non di approvazione di Regolamento su tributi locali, non è dovuto il parere del Revisore previsto dal D. Lgs 267/2000 all'art. 239, comma 1 lettera b) punto 7;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m., allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Azzolini, Varoli, Venturini) espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come dettagliato in premessa;
2. di riapprovare il testo integrale del Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Allegato al presente atto parte integrante);
3. di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024, come stabilito dalle norme richiamate in premessa;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione:
 - ad ATERSIR;
 - ad IREN Ambiente S.p.A.;
5. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo della delibera nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

DELIBERA altresì, con votazione separata, *con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Azzolini, Varoli, Venturini) espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti*, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEL approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 26/02/2024

Letto, confermato e sottoscritto:

Presidente del Consiglio Comunale
Pietro Mariani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Renata Greco